



UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE

Oggetto: Rettifica determinazione n. 1265 del 10 giugno 2020 di approvazione del bando comunale per la raccolta delle istanze di cui alla Legge n. 431/98 e alla legge regionale n. 1/2016, art. 19 (affitti onerosi anno 2020 per affitti pagati nell'anno 2019).

N. det. 2020/0303/70

N. cron. 1546, in data 08/07/2020

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i seguenti atti e documenti:

- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore III "Servizi alla persona e alla comunità" alla dott.ssa Miralda Lisetto, con scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
- la determinazione del Dirigente del Settore III n. 333 del 20 febbraio 2020 con la quale è stata confermata alla dipendente Gemma Romano, Funzionario Amministrativo Contabile, nell'ambito dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Servizi amministrativi di settore e del Servizio sociale dei comuni", fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, la delega, tra l'altro, in materia di contribuzioni regionali per affitti onerosi;
- la delibera di Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 con oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati";
- la delibera della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 con oggetto "Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2020-2022";

Presupposti di diritto

- l'articolo 15, comma 1, lettera d) della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1 e s.m.i., "Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater" che individua tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative quella del sostegno alla locazione;



Comune di Pordenone

- l'articolo 19 (Sostegno alle locazioni) della suddetta legge regionale 1/2016, che individua l'azione del sostegno alla locazione in quella finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata;
- l'articolo 12 della legge regionale 1/2016 che dispone che la Regione disciplina le azioni per l'attuazione del Programma regionale delle politiche abitative con appositi regolamenti, da approvare previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;
- il decreto del Presidente della Regione del 15 aprile 2020 n. 066/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 29 aprile 2020, n. 18, con cui è stato approvato un nuovo "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)";
- la nota prot.n. 0018994/P del 04/04/2020 con cui la competente Direzione Centrale Infrastrutture e territorio, Servizio Edilizia, dell'Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia ha comunicato ai Comuni gli adempimenti da porre in essere nel corrente anno al fine di usufruire delle agevolazioni in argomento e ha invitato i Comuni a rispettare il **termine perentorio del 31 luglio 2020**, pena l'esclusione dalla ripartizione dei fondi disponibili, per l'inoltro della quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi di cui trattasi;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 30.03.2009, immediatamente eseguibile, con cui è stato autorizzato il dirigente del Settore III Politiche Sociali (ora Servizi alla Persona e alla Comunità), o suo delegato, ad assumere tutti gli atti conseguenti all'emanazione del Regolamento regionale 2009 di modifica/integrazione del "Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003" n. 0149/Pres. del 27 maggio 2005, pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 08.06.2005, concernente gli interventi di abbattimento dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98 e ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6/2003, e così per gli anni futuri, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'Amministrazione regionale con successivi regolamenti;

Presupposti di fatto

Considerato che:

- in relazione agli interventi di cui alla L. 431/98 ed alla L.R. 1/2016, il Settore III Servizi alla persona e alla comunità del Comune di Pordenone, nella figura del responsabile di P.O., con determinazione n. 1265 del 10 giugno 2020, ha approvato il bando comunale per la raccolta delle istanze per gli affitti pagati nell'anno 2019 (affitti onerosi anno 2020), pubblicato il 15 giugno 2020 ed aperto fino al 14 luglio 2020;
- il "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno delle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n.1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)", approvato dalla Regione FVG



Comune di Pordenone

con delibera della Giunta n. 510 del 3 aprile 2020, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 66 del 15 aprile 2020, prevede

- a) all'art. 6 "Requisiti dei beneficiari", comma 2., lett. e), che i richiedenti non possono essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote all'interno del territorio nazionale o all'estero (fatte salve alcune esclusioni)
 - b) all'art. 9 "Presentazione della domanda", comma 3, che, ai fini della verifica del requisito suddetto, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, devono presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza;
- a fronte di quanto indicato al sopra richiamato art. 9 comma 3 del Regolamento regionale, questa Amministrazione, superata la fase di straordinario assorbimento del personale degli uffici amministrativi per far fronte agli adempimenti collegati all'emergenza epidemiologica COVID-19, ha chiesto a mezzo PEC alla competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione FVG (prot. N. 33805 del 25 maggio 2020) indicazioni in ordine all'interpretazione del passaggio del Regolamento regionale relativo all'obbligo per i richiedenti extracomunitari di allegare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza;
 - in particolare, richiamandosi al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 21 ottobre 2019 (che regola il reddito di cittadinanza) - il quale dispone che solo i cittadini di alcuni Stati o territori (di cui viene allegato un apposito elenco) sono tenuti a produrre la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, relativa al patrimonio immobiliare, mentre i cittadini degli Stati o territori non inclusi nel suddetto elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, in ragione dell'assenza o incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura, secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla Banca mondiale nell'ambito della raccolta "Doing Business" - si precisava di ritenere di applicare, in analogia, questa modalità operativa anche per quanto attiene alle istanze relative agli incentivi a sostegno delle locazioni, chiedendo alla Regione di comunicare con la massima urgenza se tale interpretazione non fosse stata ritenuta corretta e di fornire indicazioni in merito;
 - non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della competente Direzione regionale, tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione, questo servizio ha approvato il bando in questione, secondo le modalità rappresentate alla Regione (bando pubblicato il 15 giugno 2020, giusta determinazione n. 1265/2020);
 - in seguito, con una prima PEC prot. N. 35800 del 19 giugno 2020 (prot. comunale n. 40463 del 22 giugno 2020) inviata a tutti i Comuni della Regione, la competente Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione ha precisato di non ritenere applicabile al canale contributivo in oggetto il D.M. del 21 ottobre 2019 sopra richiamato, parimenti ricordando l'applicabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 34/2020, fino al 31 dicembre 2020 anche al procedimento contributivo di sostegno alle locazioni, della specifica previsione inserita all'art. 264 che dispone *"Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020: a) nei procedimenti attivati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione dei benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e*



Comune di Pordenone

assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovane tutti i requisiti soggetti ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore....". Ad ulteriore specifica si precisava *"che per la verifica del requisito della non proprietà di immobili"* detta condizione doveva essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000;

- con una seconda PEC prot. N. 37929 del 29 giugno 2020 (prot. comunale n. 42495 del 29 giugno 2020), parimenti indirizzata a tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia, la Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione ha rettificato la precedente PEC n. 35800/189.6.2020 comunicando che *"Dal punto di vista giuridico, l'art. 264 del D.L. 34/2020, non supera i limiti di intrinseca applicazione del DPR 445/2000, posti dall'art. 3 del medesimo decreto 445/2000.... (omissis)..... Pertanto, ai fini della verifica di quanto disposto dall'art. 6 comma 2 lettera e) che prevede la certificazione "e) di non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione.." mediante attestazione del paese d'origine o del paese di provenienza, i cittadini extracomunitari non possono ai sensi dello stesso 445/2000 fare affidamento sugli articoli 46 e 47(omissis) ...Trattandosi di norma eccezionale e derogatoria, non è interpretabile in modo estensivo."*;

Motivazione

Rilevato che:

- la L.R. 1/2016 prevede il diretto intervento della Regione a favore dell'edilizia sovvenzionata, dell'edilizia convenzionata, dell'edilizia agevolata e infine del sostegno alle locazioni, per cui tutti i contributi previsti dalla legge regionale suddetta non possono che essere qualificati come contributi regionali;
- di conseguenza l'intervento delle amministrazioni comunali, per quanto riguarda la predisposizione degli atti amministrativi e la valutazione delle domande, deve essere qualificato come partecipazione alla fase istruttoria del procedimento e non alla fase decisoria dello stesso;

Viste le comunicazioni della Direzione regionale competente sopra citate;

Dato atto del termine del 31 luglio 2020 stabilito dalla Regione per l'inoltro della quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi di cui trattasi e che l'assegnazione e l'entità del contributo sono subordinati alla valutazione regionale, che controllerà la sussistenza dei requisiti previsti dei beneficiari;

Rilevata pertanto la necessità di adeguare il "Bando pubblico per contributi per affitti onerosi – Domande anno 2020 per affitti pagati anno 2019" alle specifiche prescrizioni regionali e quindi di rettificare con efficacia retroattiva la propria precedente determinazione n. 1265 del 10 giugno 2020 nei termini di cui sopra e di apportare al bando pubblico con la stessa approvato le seguenti modifiche, parimenti con effetto retroattivo:



Comune di Pordenone

- A. dal punto 3 “Requisiti soggettivi dei richiedenti”, lettera “D.” eliminare l’ultimo capoverso, che di seguito si riporta: “Di tale requisito i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, esclusi i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria, riferito a tutti i componenti il nucleo familiare, deve essere prodotta apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, salvo che non siano originari o provengano da quegli Stati indicati nell’elenco di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 ottobre 2019” e sostituirlo con la seguente dicitura “Ai fini della verifica di tale requisito i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, esclusi i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria, devono produrre la documentazione di cui al successivo punto 4”;
- B. dal punto 4 “Documentazione da allegare alla domanda” eliminare il penultimo capoverso, che di seguito si riporta “Il richiedente straniero, ai fini della verifica del requisito di cui all’art. 6, comma 2, lettera e) del Regolamento Regionale n. 066/Pres., deve altresì allegare specifica attestazione (riferita a ciascun componente il nucleo familiare) rispetto alla non proprietà, nuda proprietà o usufrutto di altri alloggi, rilasciata dalle competenti autorità dei seguenti paesi qualora detto richiedente sia originario ovvero provenga da essi: Regno del Bhutan, Repubblica di Corea, Repubblica di Figi, Giappone, Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare cinese, Islanda, Repubblica del Kosovo, Repubblica del Kirghizistan, Stato del Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Repubblica del Ruanda, Repubblica di San Marino, Santa Lucia, Repubblica di Singapore, Confederazione svizzera, Taiwan, Regno di Tonga” e sostituirlo con la seguente dicitura “Ai fini della verifica del requisito di cui al precedente punto 3, lett “D.”, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono presentare, con riferimento al Paese d’origine ed al Paese di provenienza di ciascun componente del nucleo familiare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del DPR 445/2000 e dell’art. 2 del DPR 31 agosto 1999 n. 394, apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare all’estero e corredata da traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale ovvero - nei casi in cui il possesso di tale requisito non possa essere documentato mediante certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dalla autorità locale - devono presentare certificazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese dell’interessato.”
- C. al punto 4 “Documentazione da allegare alla domanda” inserire in coda quanto segue “I termini per la presentazione della documentazione richiesta, a seguito del presente bando rettificato, ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea, ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al punto 3 lett. “D”, sono così adeguati:
- a coloro che hanno già presentato domanda alla data di pubblicazione nel sito web del Comune del presente bando rettificato sono concessi ulteriori 30 giorni dalla data di comunicazione della rettifica per il perfezionamento delle istanze, mediante la trasmissione della documentazione attestante il possesso del requisito di cui al punto 3 lettera “D” come sopra specificato;
 - a coloro che presenteranno domanda a seguito della pubblicazione nel sito web del Comune del presente bando rettificato ed entro e non oltre il 14 luglio 2020 (data della naturale scadenza del bando stesso) sono concessi ulteriori 30 giorni dalla data di pubblicazione nel sito web dello stesso per il perfezionamento delle istanze, mediante la trasmissione della documentazione attestante il possesso del requisito di cui al punto 3 lettera “D” come sopra specificato.

Le domande di cui ai sopra indicati punti “a.” e “b.”, se ritenute ammissibili, saranno accolte con riserva in attesa del perfezionamento delle stesse secondo i suddetti termini; qualora la documentazione non dovesse pervenire entro i termini indicati le stesse saranno rigettate.”



Ritenuto di:

- di precisare che la scadenza del bando per la presentazione delle domande resta invariato al 14 luglio 2020;
- di mantenere inalterato quant'altro disposto con la precedente determinazione n. 1265/2020 e dal bando che con la stessa viene emanato;

Riferimenti normativi generali

Visti:

- l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;
- i decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

Attestata, ai sensi dell'art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di rettificare nei termini di cui in premessa e con efficacia retroattiva la propria precedente determinazione n. 1265 del 10 giugno 2020 con la quale si emanava il "Bando pubblico per i contributi per affitti onerosi – Domande anno 2020 per affitti pagati anno 2019", nonché di adeguare il bando stesso alle specifiche prescrizioni regionali, come da testo allegato alla presente, apportando le seguenti modifiche parimenti con effetto retroattivo:
 - A. dal punto 3 "Requisiti soggettivi dei richiedenti", lettera "D." eliminare l'ultimo capoverso, che di seguito si riporta: "Di tale requisito i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, esclusi i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria, riferito a tutti i componenti il nucleo familiare, deve essere prodotta apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, salvo che non siano originari o provengano da quegli Stati indicati nell'elenco di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 ottobre 2019" e sostituirlo con la seguente dicitura "Ai fini della verifica di tale requisito i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, esclusi i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria, devono produrre la documentazione di cui al successivo punto 4";



Comune di Pordenone

B. dal punto 4 “Documentazione da allegare alla domanda” eliminare il penultimo capoverso, che di seguito si riporta “Il richiedente straniero, ai fini della verifica del requisito di cui all’art. 6, comma 2, lettera e) del Regolamento Regionale n. 066/Pres., deve altresì allegare specifica attestazione (riferita a ciascun componente il nucleo familiare) rispetto alla non proprietà, nuda proprietà o usufrutto di altri alloggi, rilasciata dalle competenti autorità dei seguenti paesi qualora detto richiedente sia originario ovvero provenga da essi: Regno del Bhutan, Repubblica di Corea, Repubblica di Figi, Giappone, Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare cinese, Islanda, Repubblica del Kosovo, Repubblica del Kirghizistan, Stato del Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Repubblica del Ruanda, Repubblica di San Marino, Santa Lucia, Repubblica di Singapore, Confederazione svizzera, Taiwan, Regno di Tonga” e sostituirlo con la seguente dicitura “Ai fini della verifica del requisito di cui al precedente punto 3, lett “D.”, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono presentare, con riferimento al Paese d’origine ed al Paese di provenienza di ciascun componente del nucleo familiare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del DPR 445/2000 e dell’art. 2 del DPR 31 agosto 1999 n. 394, apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare all’estero e corredata da traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale ovvero - nei casi in cui il possesso di tale requisito non possa essere documentato mediante certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dalla autorità locale - devono presentare certificazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese dell’interessato.”

C. al punto 4 “Documentazione da allegare alla domanda” inserire in coda quanto segue “I termini per la presentazione della documentazione richiesta, a seguito del presente bando rettificato, ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea, ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al punto 3 lett. “D”, sono così adeguati:

- a. a coloro che hanno già presentato domanda alla data di pubblicazione nel sito web del Comune del presente bando rettificato sono concessi ulteriori 30 giorni dalla data di comunicazione della rettifica per il perfezionamento delle istanze, mediante la trasmissione della documentazione attestante il possesso del requisito di cui al punto 3 lettera “D” come sopra specificato;
- b. a coloro che presenteranno domanda a seguito della pubblicazione nel sito web del Comune del presente bando rettificato ed entro e non oltre il 14 luglio 2020 (data della naturale scadenza del bando stesso) sono concessi ulteriori 30 giorni dalla data di pubblicazione nel sito web dello stesso per il perfezionamento delle istanze, mediante la trasmissione della documentazione attestante il possesso del requisito di cui al punto 3 lettera “D” come sopra specificato.

Le domande di cui ai sopra indicati punti “a.” e “b.”, se ritenute ammissibili, saranno accolte con riserva in attesa del perfezionamento delle stesse secondo i suddetti termini; qualora la documentazione non dovesse pervenire entro i termini indicati le stesse saranno rigettate.”

2. di precisare che la scadenza del bando per la presentazione delle domande resta invariato al 14 luglio 2020;
3. di mantenere inalterato quant’altro disposto con la precedente determinazione n. 1265/2020 e dal bando che con la stessa viene emanato;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”.



Comune di Pordenone

DICHIARA

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria non sussiste la necessità della dichiarazione relativa alle cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, in quanto trattasi di atti dovuti e non soggetti a valutazioni di tipo discrezionale dell'Ente.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il funzionario Vanni Tissino.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 08 luglio 2020

Il responsabile
GEMMA ROMANO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROMANO GEMMA

CODICE FISCALE: RMNGMM60P48B114Y

DATA FIRMA: 08/07/2020 13:41:44

IMPRONTA: 23A9F45FC6FE451A030A2015152B0E4F0F427ACBFC9DCB43F97F58EF4A4AF50E
0F427ACBFC9DCB43F97F58EF4A4AF50E7D7DA6C222628B70C12BEC99BB6E2487
7D7DA6C222628B70C12BEC99BB6E2487A733078838D0AADC823FFF7E14B336C7
A733078838D0AADC823FFF7E14B336C701E0D349D1A08DA0D5676CDF6F5910E8